

## Delibera n° 1963

Estratto del processo verbale della seduta del  
**26 ottobre 2018**

**oggetto:**

A.I.R. 2016/2018 MEDICI DI MEDICINA GENERALE - APPROVAZIONE ACCORDO "FUNZIONI E COMPITI DELL'UFFICIO DISTRETTUALE PER LA MEDICINA GENERALE".

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	assente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	assente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	assente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianfranco ROSSI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Premesso** che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i Medici di medicina generale è disciplinato da apposita convenzione conforme all'Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

**Dato atto** che, in tale ambito, con DGR n.39 del 15 gennaio 2016 è stato approvato l'Accordo Integrativo Regionale 2016/2018 – di seguito A.I.R. – al fine di regolamentare per quanto di competenza della Regione i diversi istituti contrattuali dell'area riservata alla medicina generale convenzionata;

**Atteso** che, successivamente, in data 25.10.2016, le parti negoziali hanno provveduto all'integrazione dell'A.I.R. in questione il cui testo è stato pure oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale con delibera n.2249 del 24 novembre 2016;

**Avuta lettura**, in particolare, del paragrafo 3 "L'aggregazione funzionale territoriale (AFT)" - punto 3.5 rubricato "Il coordinatore" dell'A.I.R. in oggetto che demanda ad apposita regolamentazione condivisa tra la Regione e le OO.SS. la definizione delle funzioni, ruolo, modalità di accesso, incompatibilità, massimali richiesti e compenso per la funzione di coordinatore dell'Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) nell'ambito dell'Ufficio Distrettuale per la Medicina Generale (d'ora in poi U.D.M.G.), la cui disciplina era precedentemente contenuta nell'accordo sottoscritto il 5.4.2005 e approvato con DGR n.1007 del 6.5.2005;

**Accertato** che, alla luce della previsione sopra richiamata, ed in attuazione delle disposizioni dell'art.20 "Organizzazione dell'assistenza medica primaria" della Legge Regionale n.17/2014, la Regione ed i rappresentanti sindacali per la medicina generale in data 6 aprile 2018 hanno sottoscritto il documento avente ad oggetto "Funzioni e compiti dell'Ufficio Distrettuale per la Medicina Generale";

**Precisato** che tale documento contiene la definizione delle regole per il completamento dell'avvio delle AFT ed, in particolare, la piena messa a regime dei coordinatori delle stesse;

**Considerato** che le parti interessate hanno ravvisato la necessità di operare una parziale revisione dell'articolato dell'accordo nell'ottica di apportare maggiore chiarezza nel percorso in itinere di adeguamento alla nuove forme organizzative territoriali previste dall'art.20 della L.R.17/2014, considerato l'obiettivo prioritario di portare a compimento la riorganizzazione dell'assistenza medica primaria assicurando, in particolare, la piena operatività dei nuovi U.D.M.G.;

**Dato atto** che, alla luce di tali valutazioni, è stato approntato e sottoscritto in data 18.10.2018 un nuovo documento avente ad oggetto "Funzioni e compiti dell'Ufficio Distrettuale per la Medicina Generale", il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

**Ritenuto** precisare in questa sede che:

- a. le regole di funzionamento allegate al presente atto sono parte integrante dell'A.I.R. 2016-2018 e si intendono tacitamente rinnovate, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare entro tre mesi dalla scadenza;
- b. dalla data di adozione della presente deliberazione cessano di avere efficacia gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 – limitatamente al comma 4 – dell'Accordo Regionale sull'Ufficio di Coordinamento dell'Attività Distrettuale (UCAD) approvato con DGR n.1007 del 6.5.2005;

**Dato atto** altresì che i compensi previsti dall'allegato documento non comportano maggiori oneri a carico della Regione e sono inclusi nei fondi aziendali per la medicina generale;

**Acquisito** in merito il parere favorevole del comitato permanente regionale di cui all'art.24 dell'ACN 23.3.2005 e s.m.i., al quale, tra le altre, afferisce la competenza in merito alla trattativa regionale di cui trattasi;

**Ritenuto**, pertanto, approvare il documento sottoscritto in data 18.10.2018 avente ad oggetto “Funzioni e compiti dell’Ufficio Distrettuale per la Medicina Generale”, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, e la cui esecutività decorre dalla data di adozione della presente deliberazione;

**Su proposta** dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

**La Giunta regionale** all’unanimità

### **d e l i b e r a**

1. di approvare il documento sottoscritto in data 18.10.2018 avente ad oggetto “Funzioni e compiti dell’Ufficio Distrettuale per la Medicina Generale”, il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. di precisare che:
  - a) le regole di funzionamento allegate al presente atto sono parte integrante dell’A.I.R. 2016-2018 e si intendono tacitamente rinnovate, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare entro tre mesi dalla scadenza;
  - b) dalla data di adozione della presente deliberazione cessano di avere efficacia gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 – limitatamente al comma 4 – dell’Accordo Regionale sull’Ufficio di Coordinamento dell’Attività Distrettuale (UCAD) approvato con DGR n.1007 del 6.5.2005;
3. di dare atto che i compensi previsti dal presente accordo non comportano maggiori oneri a carico della Regione e sono inclusi nei fondi aziendali per la medicina generale;
4. di stabilire che le Aziende per l’assistenza sanitaria dovranno dare seguito agli adempimenti derivanti dall’accordo in oggetto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
5. di stabilire, altresì, che il documento sub 1) è esecutivo dalla data di adozione della presente deliberazione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE